

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10/2008 CONCERNENTE L'ISTITUTO REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 10/2008)

1.

(ABROGATO)

(2)

2.

(ABROGATO)

(3)

3.

(ABROGATO)

(4)

4. In relazione alle modifiche alla legge regionale 10/2008 di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, con effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto, all'unità di bilancio 11.4.1.1192 la denominazione del capitolo 5443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 è sostituita dalla seguente a decorrere dalla medesima data: <<Finanziamento annuo all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia per il funzionamento e per l'esercizio delle funzioni a esso attribuite>>.

(1)

5.

(ABROGATO)

(5)

Note:

1 Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 120, L. R. 23/2013

2 Comma 1 abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.

3 Comma 2 abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.

4 Comma 3 abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.

5 Comma 5 abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.